



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COPIA

Determinazione n°	24	del 02-05-2020	N° Cron. Gen.	217	data reg. 02-05-2020
Oggetto:	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO "OSPITAL DOG" ANNO 2020				

L'anno duemilaventi, il giorno due, del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la legge quadro n.281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizione violenta, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Che la L. R. 20 gennaio 1997 n.10 "norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo dispone all'art.2 quanto segue:

"I comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:

- a) *al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;*
- b) *al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;*
- c) *al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;*
- d) *omissis"*

Che ai sensi dell'art. 2 comma 4 della predetta legge regionale i Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla legge medesima possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione;

che l'Amministrazione Comunale ha stipulato apposita convenzione con l'Associazione O.N.L.U.S. A.P.P.A. di Ascoli Piceno per il ricovero custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio,

che la disponibilità di posti presso il citato ricovero non è sufficiente a soddisfare la richiesta del comune che ha dovuto avvalersi di ulteriori canili per la custodia dei cani catturati nel territorio;

Dato atto che da diversi anni il comune utilizza anche il Rifugio privato denominato "Ospital Dog" della Società Ospital di Ortolani Matteo & C. S.n.c. con sede in Morrovalle (MC) nel quale, nell'ultimo anno sono stati ricoverati 5 cani dei quali:

1 affidato in data 22/11/2019

1 deceduto in data 5/8/2019

1 deceduto in data 12/2/2019



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COPIA

Considerato quindi che attualmente risultano ricoverati presso il rifugio n. 2 cani;

Ritenuto opportuno, al fine di non portare nocumento agli animali ricoverati già da diverso tempo nella Struttura di prolungare anche per l'anno 2020 il ricovero, la custodia e il mantenimento degli stessi;

Dato atto che la somma necessaria per l'acquisizione del servizio in oggetto è così quantificata:

€ 2,5/giorno per ciascun cane oltre IVA al 22% per un totale di euro 912,5 + 200,75 (iva) = € 1113,25 per ciascun cane/anno

Ritenuto necessario considerare anche le spese sanitarie da sostenere per il benessere e la cura degli animali e per i controlli veterinari;

Ritenuto pertanto congruo impegnare la somma di € 4000,0 a copertura di un eventuale ulteriore posto di ricovero e cura;

Ritenuto opportuno affidare il citato servizio di ricovero e mantenimento animali alla Società Ospital Dog di Ortolani Matteo & C. S.n.c. con sede legale in Via Fonti Giannino n. 43 Morrovalle (MC) per l'importo di € 2,5/giorno per ciascun cane oltre IVA al 22% per un totale di euro 912,5 + 200,75 (iva) = € 1113,25 per ciascun cane/anno;

Dato atto che i cani attualmente ricoverati sono 2 in quanto il terzo cane è deceduto in data 12/2/2020;

Ritenuto necessario prevedere ed impegnare anche le spese sanitarie da sostenere per il benessere e la cura degli animali e per i controlli veterinari;

Ritenuto congruo pertanto impegnare la somma complessiva di € 4000,00;

Visto l'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 come modificato dall' articolo 1, comma 130 della legge 145/2018, che ha previsto l'innalzamento ad € 5000,00 della soglia nell'ambito della quale le amministrazioni pubbliche possono fare a meno di utilizzare il Mepa o le piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali.

Visto il D.L. 90 del 24-06-2014 art. 23-ter co. 3 secondo cui i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

ACQUISITO, secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora A.N.A.C., ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara (C.I.G.) Z9B2CEB86C;

Dato atto che:

- l'acquisizione del servizio in oggetto rientra, per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario potendo altresì ricorrere all'affidamento diretto così come previsto dal D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 36;
- il servizio verrà effettuato dal personale impiegato presso la ditta in base alle pertinenti e specifiche mansioni assegnate;
- è stata individuata quale ditta affidataria la Società Ospital Dog di Ortolani Matteo & C. S.n.c. con sede legale in Via Fonti Giannino n. 43 Morrovalle (MC);
- che la ditta anzi individuata, con riferimento ai principi dettati dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 art. 36 co. 2 lett. a), è stata scelta ritenendola adeguata per il servizio da acquisire avendo già eseguito per conto del Comune identici o analoghi rapporti con buon esito finale;
- per le finalità di cui al D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 80 co. 4, alla data odierna la ditta selezionata possiede i requisiti per essere inclusa alla procedura d'appalto avendone accertato la regolarità contributiva;

Visto che ai sensi del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 artt. 183 e 191 possono essere effettuate spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COPIA

Visto il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 art. 151, co. 1, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19", nel quale sono confluiti gli altri tre decreti legge per l'emergenza COVID-19 n. 9 (famiglie e imprese), n. 14 (sanità), n.11 (giustizia), dove il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio;

Visto che, ai sensi D. Lgs. 267 del 18-08-2000 art. 163 co. 3 secondo cui nel caso "...la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento..." l'esercizio provvisorio del Bilancio 2020 è automaticamente autorizzato;

Preso atto che ai sensi del D. Lgs. 267 del 18-08-2000 art. 163 co. 1, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio di riferimento, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che la spesa in oggetto, pur non risultando mantenuta nei limiti dei dodicesimi assentiti nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020, non risulta suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Visto che con D.G.C. 1 del 07-01-2020 sono state prenotate ed assegnate le somme ai Responsabili dei Servizi per l'esercizio provvisorio 2020;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.;

Dato atto che le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo di questo Comune sono state temporaneamente conferite all'attuale Segretario Comunale, Dott.ssa Stella Maria, come da Decreto Sindacale n.2 del 15.10.2019;

Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 da parte del Responsabile del Servizio;

Visto l'art. 109 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e smi e ritenuta la propria competenza in materia;

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 50 del 18-04-2016 artt. 38, 210 per l'assegnazione del codice identificato di gara (C.I.G.) per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

Visti e richiamati:

- l'art. 37 di cui al D. Lgs. 33 del 14-03-2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'applicazione del principio dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma della L. 42 del 05-05-2009 artt. 1 e 2 e successivi norme di applicazione D. Lgs. 118 del 23-06-2011 e D. Lgs. 126 del 10-08-2014;

DETERMINA



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COPIA

Di affidare, per le ragioni indicate in premessa da ritenere quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'operatore economico Società Ospital Dog di Ortolani Matteo & C. S.n.c. con sede legale in Via Fonti Giannino n. 43 Morrovalle (MC), il servizio di custodia e mantenimento cani randagi per il periodo 1/1/2020-31/12/2020 al prezzo per ciascun cane di € 2,5/giorno oltre IVA al 22% per un totale presunto di € 3500,00 oltre iva al 22% per un totale di 4270,00;

Di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 4270,00 sul capitolo 1800/1 di Bilancio del corrente esercizio finanziario;

di approvare l'allegato schema di convenzione che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante l'invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs 50 del 18-04-2016, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata per complessivi € 4.270,20 comprensivo di IVA 22%;

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2020	€ 4270
TOTALE	€ 4270

di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di € 4270,00 IVA al 22% inclusa, in base alla seguente tabella:

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio				
				Titolo	2° livello	3° livello	Cap/Art	Impegno n.
Operatore economico: Ospital Dog di Ortolani Matteo & C. S.n.c.	€ 4.270	2020	2020	1	3	2	1800/1	60/2020
TOTALE € 4270,00								

di aver accertato il rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 267 del 18-08-2000 art. 183 co. 8 in merito alla compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza;

di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 D.L. 66 del 24-04-2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

di trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'adozione degli atti di competenza.

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. b) D. Lgs. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 29 D. Lgs 50 del 18-04-2016 e trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COPIA

Acquasanta Terme, 02-05-2020

Il Responsabile del Servizio
(F.to DOTT.SSA STELLA MARIA)



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COPIA

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Impegno N. 60 del 11-05-2020 a Competenza CIG Z9B2CEB86C	
5° livello 13.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1800 / Articolo 1 MANTENIMENTO CANI RANDAGI	
Causale	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO "OSPITAL DOG" ANNO 2020
Importo 2020	Euro 4.270,00
Beneficiario 3441	OSPITAL DOG DI ORTOLANI MATTEO & C. SNC

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Fiscaletti Pietro

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 19-05-2020 al 03-06-2020.

Acquasanta Terme, 19-05-2020

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Ranciaffi Alessandro

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo,

Acquasanta Terme, 19-05-2020

Il Responsabile del Servizio
(DOTT.SSA STELLA MARIA)